

Ordinanza 23 maggio 2017, n. 25 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016

Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Gazzetta Ufficiale 05/06/2017, n. 128

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale è stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ne è stato disciplinato il funzionamento;

Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei comuni;

Ritenuta la necessità di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attività di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate;

Precisato che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto-legge, nonché dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Art. 2

Criteri e indirizzi della perimetrazione

1. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contenuti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.
2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalità stabilite al successivo art. 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalità stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3

Modalità e procedimento di perimetrazione

1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2. Questa può comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto più edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unità minime d'intervento, come previsto all'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 dell'11 aprile 2017.
2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di perimetrazione di cui all'art. 4, l'Ufficio speciale per la ricostruzione predispose i seguenti documenti:
 - a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'art. 2, comma 2;
 - b) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta tecnica regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprensente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrare devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosità e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili;
 - c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti;
 - d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato».

Art. 4**Approvazione della perimetrazione**

1. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, l'atto di perimetrazione è approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario.
3. Il decreto che approva l'atto di perimetrazione è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.

Art. 5**Pianificazione urbanistica attuativa**

1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell'atto di perimetrazione di cui all'art. 4 i comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al comma 1 sono definiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario, sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50 del medesimo decreto-legge e da consulenti del Commissario nominati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. L'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), ed 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, assicurando la programmazione integrata degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la rete di connessione dati, dedicando attenzione anche ai temi della prevenzione sismica alla scala urbana.
3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e rispettano i contenuti previsti dai commi 3 e 7 del medesimo articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo art. 11, i piani attuativi assumono anche il valore di piani paesaggistici con riguardo al territorio in essi ricompreso.
4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1 non è autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro individuato in attuazione della presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi una quota delle risorse stanziata la cui utilizzazione è definita con successivo atto.

Art. 6**Efficacia**

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 23 maggio 2017

Il Commissario: Errani

Registrata alla Corte dei conti il 24 maggio 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1168

LAVORIPUBBLICI.IT